

Ordinanza che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

del 20 novembre 2008

*L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
ordina:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza della CFB del 21 dicembre 2006¹ sugli investimenti collettivi di capitale

Titolo

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
sugli investimenti collettivi di capitale
(Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi, OICoI-FINMA)

Ingresso

*L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),
visti gli articoli 55 capoverso 3, 56 capoverso 3, 71 capoverso 2, 91 e
128 capoverso 2 della legge del 23 giugno 2006² sugli investimenti collettivi
(LICoI),*

ordina:

Sostituzione di espressioni

*In tutta l'ordinanza sono sostituite le espressioni «autorità di sorveglianza» e «auto-
rità di vigilanza» con «FINMA», «revisione» con «audit», «spese di revisione» con
«spese di audit», «rapporto di revisione» con «rapporto di audit», «ufficio di revi-
sione» con «società di audit» e «revisione intermedia» con «audit intermedio».
Vanno effettuate anche le relative modifiche grammaticali.*

¹ RS 951.312

² RS 951.31

Titoli delle sezioni nel Titolo 3, Capitolo 1

Abrogati

Art. 83 Riferimento

(art. 128 cpv. 2 LICol, art. 20 ordinanza sugli audit dei mercati finanziari³)

Art. 84–89

Abrogati

Art. 90 Rubrica

Concetto di audit dei conti annuali

Art. 91–98

Abrogati

Art. 99 Riferimento e cpv. 5

(art. 128 cpv. 1 e 2 LICol, art. 20 ordinanza sugli audit dei mercati finanziari⁴)

⁵ In caso di inadempienze o irregolarità di minore importanza, segnatamente quelle che in nessun modo mettono in pericolo il patrimonio dell'investimento collettivo, la società di audit può, anziché informare senza indugio la FINMA, procedere secondo l'articolo 27 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007⁵ sulla vigilanza dei mercati finanziari. La regolarizzazione di tali inadempienze o irregolarità di minore importanza deve essere menzionata nel rapporto di audit particolareggiato.

Art. 100 e 101

Abrogati

Art. 102 Riferimento e cpv. 4 e 5

(art. 128 cpv. 2 LICol, art. 20 ordinanza sugli audit dei mercati finanziari⁶)

⁴ e ⁵ *Abrogati*

³ RS 956.161

⁴ RS 956.161

⁵ RS 956.1

⁶ RS 956.161

Art. 103 Riferimento e cpv. 3

(art. 128 cpv. 2 LICol, art. 20 ordinanza sugli audit dei mercati finanziari⁷)

³ Per gli audit particolareggiati la società di audit di una SICAV eterogestita si basa sui rapporti di audit corrispondenti della società di audit della direzione incaricata.

Art. 104–108 Riferimento

(art. 128 cpv. 2 LICol, art. 20 ordinanza sugli audit dei mercati finanziari⁸)

Art. 109 Riferimento e cpv. 2 e 3

(art. 128 cpv. 2 LICol, art. 20 ordinanza sugli audit dei mercati finanziari⁹)

² Per la SICAV e la SICAF, il rapporto succinto può anche comprendere l'allestimento del rapporto dell'ufficio di revisione del diritto della società anonima ai sensi dell'articolo 728 CO¹⁰.

³ La FINMA può riconoscere valida un'attestazione standard dell'associazione professionale degli uffici di revisione.

2. Ordinanza del 21 ottobre 1996¹¹ sulle banche estere

Titolo

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
sulle banche estere in Svizzera
(Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA)

Ingresso

*L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),
visto l'articolo 2 capoverso 2 della legge dell'8 novembre 1934¹² sulle banche
(LBCR),
ordina:*

Sostituzione di espressioni

*In tutta l'ordinanza sono sostituite le espressioni «Commissione delle banche» con
«FINMA», «rapporto di revisione» con «rapporto di audit» e «ufficio di revisione»
con «società di audit». Vanno effettuate anche le relative modifiche grammaticali.*

⁷ RS 956.161

⁸ RS 956.161

⁹ RS 956.161

¹⁰ RS 220

¹¹ RS 952.111

¹² RS 952.0

3. Ordinanza del 30 giugno 2005¹³ sul fallimento bancario

Titolo

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
sul fallimento di banche e di commercianti di valori mobiliari
(Ordinanza FINMA sul fallimento bancario, OFB-FINMA)

Ingresso

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),
visto l'articolo 34 capoverso 3 della legge dell'8 novembre 1934¹⁴ sulle banche
(LBCR),
ordina:

Sostituzione di espressioni

*In tutta l'ordinanza l'espressione «Commissione delle banche» è sostituita con
«FINMA».*

Art. 5 cpv. 4

⁴ Il liquidatore del fallimento può subordinare la consultazione degli atti a una
dichiarazione ai sensi del capoverso 3 e previa comminatoria delle pene di cui agli
articoli 48 della legge del 22 giugno 2007¹⁵ sulla vigilanza dei mercati finanziari e
292 del codice penale¹⁶.

4. Ordinanza CFB del 18 dicembre 2002¹⁷ sul riciclaggio di denaro

Titolo

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo
nel settore delle banche, dei commercianti di valori mobiliari e
degli investimenti collettivi
(Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA 1)

¹³ RS 952.812.32

¹⁴ RS 952.0

¹⁵ RS 956.1

¹⁶ RS 311.0

¹⁷ RS 955.022

Ingresso

*L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),
visto l'articolo 17 della legge del 10 ottobre 1997¹⁸ sul riciclaggio di denaro (LRD),
ordina:*

Sostituzione di espressioni

*In tutta l'ordinanza sono sostituite le espressioni «Commissione delle banche» e
«Commissione federale delle banche» con «FINMA», «revisore esterno» con
«società di audit», «revisione» con «audit» e «rapporto di revisione» con «rapporto
di audit». Vanno effettuate anche le relative modifiche grammaticali.*

Art. 13 cpv. 2 lett. b

² Il servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro:

- b. sorveglianza, in accordo con l'organo di revisione interno, la società di audit e i responsabili di linea, l'applicazione delle direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

**5. Ordinanza dell'UFAP del 24 ottobre 2006¹⁹ sulla lotta contro
il riciclaggio di denaro**

Titolo

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo
nel settore delle assicurazioni private
(Ordinanza 2 FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA 2)

Ingresso

*L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),
visto l'articolo 17 della legge del 10 ottobre 1997²⁰ sul riciclaggio di denaro (LRD),
ordina:*

¹⁸ RS 955.0
¹⁹ RS 955.032
²⁰ RS 955.0

Sostituzione di espressioni

In tutta l'ordinanza sono sostituite le espressioni «autorità di sorveglianza» e «autorità di vigilanza» con «FINMA», «ufficio di revisione» e «ufficio di revisione esterno» con «società di audit». Vanno effettuate anche le relative modifiche grammaticali.

6. Ordinanza dell'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro del 20 agosto 2002²¹ sull'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria nel settore non-bancario

Titolo

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
sull'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria
ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro
(OAIF-FINMA)

Ingresso

*L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),
visto l'articolo 41 della legge del 10 ottobre 1997²² sul riciclaggio di denaro (LRD),
ordina:*

Sostituzione di espressioni

In tutta l'ordinanza l'espressione «l'autorità di controllo» è sostituita con «la FINMA».

7. Ordinanza UFAP del 9 novembre 2005²³ sulla sorveglianza

Titolo

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private
(Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni, OS-FINMA)

²¹ RS 955.20

²² RS 955.0

²³ RS 961.011.1

Ingresso

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),

vista la legge del 17 dicembre 2004²⁴ sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA);
vista l'ordinanza del 9 novembre 2005²⁵ sulla sorveglianza (OS);
in applicazione dell'Accordo del 10 ottobre 1989²⁶ tra la Confederazione Svizzera e
la CEE concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e
dell'Accordo del 19 dicembre 1996²⁷ tra la Confederazione Svizzera e il Principato
del Liechtenstein concernente l'assicurazione diretta e l'intermediazione
assicurativa,

ordina:

Sostituzione di espressioni

*In tutta l'ordinanza l'espressione «l'autorità di sorveglianza» è sostituita con «la
FINMA».*

II

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. Regolamento del 20 novembre 1997²⁸ della Commissione federale delle banche;
2. Ordinanza del 1° luglio 2005²⁹ sul trattamento dei dati AdC LRD.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

20 novembre 2008

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari:

Eugen Haltiner

Peter Viktor Eckert

²⁴ RS **961.01**

²⁵ RS **961.011**

²⁶ RS **0.961.1**

²⁷ RS **0.961.514**

²⁸ RU **1998 27, 2003 2223**

²⁹ RU **2005 4735**

